

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Venezia — Italia) — Agecontrol SpA/ZR, Lidl Italia Srl

(Causa C-319/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Ortofrutticoli freschi imballati – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione – Documento di accompagnamento – Indicazione del paese di origine]

(2022/C 408/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Venezia

Parti nel procedimento principale

Appellante: Agecontrol SpA

Appellati: ZR, Lidl Italia Srl

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, letto alla luce dell'articolo 8 di tale regolamento e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, deve essere interpretato nel senso che il controllo di conformità alle norme di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere un documento di accompagnamento. Tuttavia, quando tale detentore emette un siffatto documento, egli deve, in tutte le fasi di commercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese di origine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzione n. 543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, su un cartello informativo collocato in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emesse dal fornitore di tali prodotti.

⁽¹⁾ GU C 310 del 2.8.2021.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — R.T. / Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-368/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell'Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 30 – Articolo 60 – Articolo 71, paragrafo 1 – Fatto generatore ed esigibilità dell'IVA all'importazione – Luogo in cui sorge l'obbligazione tributaria – Costatazione dell'inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell'Unione – Determinazione del luogo di importazione dei beni – Mezzo di trasporto immatricolato nel paese terzo e introdotto nell'Unione europea in violazione della normativa doganale]

(2022/C 408/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: R.T.

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg

Dispositivo

Gli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018

devono essere interpretati nel senso che:

ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo dell'importazione di un veicolo immatricolato in uno Stato terzo e introdotto nell'Unione europea in violazione della normativa doganale si trova nello Stato membro in cui l'autore dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa doganale risiede e utilizza effettivamente il veicolo.

(¹) GU C 382 del 20.9.2021.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt — Svezia) — IRnova AB / FLIR Systems AB

(Causa C-399/21) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 24, punto 4 – Competenze esclusive – Competenza in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Ambito di applicazione – Domanda di brevetto depositata e brevetto rilasciato in uno Stato terzo – Qualità di inventore – Titolare del diritto su un'invenzione]

(2022/C 408/24)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IRnova AB

Convenuta: FLIR Systems AB

Dispositivo

L'articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non si applica ad una controversia volta a stabilire, nell'ambito di un ricorso fondato sull'asserita qualità di inventore o di co-inventore, se una persona sia titolare del diritto su invenzioni contemplate da domande di brevetto depositate e da brevetti rilasciati in paesi terzi.

(¹) GU C 368 del 13.9.2021.